



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Ivrea
Sezione 01 SEZIONE UNICA

Il Giudice di Pace di Ivrea Dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 239/2023 Ruolo Generale

TRA

Parte istante: [REDACTED] B [REDACTED] Marida
[REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Paolo LIOIA [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. Manlio ARNONE [REDACTED]

E

Controparte: VODAFONE ITALIA S.P.A. (08539010010)

rappr. e dif. dall'Avv. Alessandro LIMATOLA [REDACTED]

Premesso

La vertenza trae origine dal rapporto contrattuale intercorso fra le parti relativo alla somministrazione da parte della compagnia convenuta di servizi di telefonia con riferimento al cod. cliente n. [REDACTED]

Con atto di citazione regolarmente notificato, la [REDACTED] di B [REDACTED] Marida conveniva in giudizio la società VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del l.r.p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- *“Accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte degli indebiti addebiti di cui in narrativa, relativi alle fatture e servizi di cui in premessa pari ad € 284,78;*
- *Condannare in ogni caso la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di*

conciliazione ex art. 20 D.M. n. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro-quota a favore dei procuratori entrambi antistatale in ragione ciascuno della metà,”

All'udienza del 02/02/2023, si costituiva ritualmente la società VODAFONE ITALIA S.P.A. con comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepiva:

- *“In via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom territorialmente competente;*
- *In via ulteriormente preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza del Foro di Ivrea a favore del Foro di Milano, ex artt. 28 e 38 c.p.c.;*
- *Nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di VODAFONE ITALIA S.P.A., perché infondate in fatto e diritto, e in ogni caso non provate;*
- *Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al difensore antistatario.”*

L'attrice dava atto dell'avvenuto esperimento del prescritto tentativo di conciliazione con esito negativo, come da documentazione che depositava. La giudice di pace si riservava sull'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta.

Con ordinanza del 09/02/2023 resa fuori udienza, la giudicante concedeva termine per le memorie ex art. 320 c.p.c.

All'udienza del 11/07/2023, la giudice di pace fissava udienza di precisazione delle conclusioni con autorizzazione al deposito di brevi note conclusive.

All'udienza del 07/12/2023, dato atto dell'avvenuto deposito di note conclusionali, la giudice di pace, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva a sentenza.

Ragioni in fatto e diritto della decisione

Questa giudicante, letti tutti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto di seguito.

In punto an debeatur

Pacificamente fra le parti è intervenuto un contratto di somministrazione di servizi di telefonia e dati.

Né è prova anche la fattura n. [REDACTED] del 07/07/2022 (doc. 2 attoreo), la quale, peraltro, deve ritenersi ex art. 115 c.p.c. sia stata **regolarmente pagata dall'attrice**, in assenza di contestazioni da parte di VODAFONE ITALIA S.P.A. sul punto.

La [REDACTED] a fondamento della propria domanda di restituzione afferma quanto di seguito:

- A fronte di una proposta unilaterale da parte di VODAFONE ITALIA S.P.A. di incremento dell'importo dei servizi di telefonia acquistati, l'attrice decideva di recedere dal contratto, restituendo il modem (doc. 3 attoreo);

- Ciononostante, l'attrice riscontrava l'addebito della fattura n. [REDACTED] del 07/07/2022, pari a € 284,78 (doc. 2), contenente illegittimi costi di disattivazione;
- In data 27/07/2022, l'attrice inoltrava istanza di conciliazione all'organismo Media.Con; la procedura n. 1014/CON/2022 aveva esito negativo (doc. 4).

La convenuta replica affermando che *“Non si ravvisa alcuna anomalia nei corrispettivi richiesti dall'odierna convenuta”* e che *“A fronte della richiesta di disattivazione dell'utenza telefonica pervenuta da parte attrice, Vodafone si apprestava a chiudere in via definitiva il contratto inter-partes, emettendo un'ultima fattura ove correttamente indicava gli oneri di chiusura contrattuale”*. Assume che *“...la fattura oggetto di contestazione indica meramente i corrispettivi relativi al piano tariffario dell'utenza telefonica attorea nel periodo in cui risultava ancora attiva e funzionante in Vodafone, oltre che le rate residue del contributo di attivazione rispetto al quale, in fase di attivazione, controparte optava per il pagamento rateale...”*.

In altre parole, assume la convenuta che tutti gli importi fatturati dopo la disdetta siano legittimi in quanto previsti contrattualmente. Produce all'uopo le Condizioni Generali di contratto (doc. 2 di parte convenuta).

Sulla legittimità dei costi di recesso/disattivazione addebitati all'attrice

Sebbene l'attrice non abbia provato l'asserita intervenuta modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, a seguito della quale avrebbe inteso recedere dal contratto, dall'esame della fattura n. [REDACTED] del 07/07/2022 si rileva che **tale richiesta di recesso fu comunque recepita dalla convenuta**.

La fattura n. [REDACTED] riporta infatti la voce ***“Corrispettivo per recessi/disattivazioni”***, cui corrisponde l'importo di € 30,00, oltre IVA.

La convenuta assume l'importo fatturato a titolo di recesso risulti dalla legittima applicazione delle Condizioni Generali allegate (doc. 3 di parte convenuta), le quali **non paiono tuttavia applicabili al rapporto in discussione in assenza della produzione in atti di valido contratto sottoscritto dalle parti**, che alle dette condizioni faccia riferimento.

Non essendo possibile verificare la presenza di pattuizioni in merito ai costi di recesso, pare applicabile al caso di specie il disposto del D.L. n. 7/2007 (c.d. *decreto Bersani*, convertito in legge dalla L. n. 40/2007), che all'art. 1 c. 3 così dispone: *“I contratti di adesione devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni”*.

Tale facoltà, essendo concessa senza vincoli temporali, può essere esercitata in ogni momento, fatto salvo l'obbligo di preavviso che, atteso il riconoscimento implicito dell'avvenuta comunicazione di recesso rappresentato dalla fattura n. [REDACTED], deve ritenersi rispettato.

In questa prospettiva, si ritiene dunque **provato il diritto dell'attrice ad ottenere il rimborso del “Corrispettivo per recessi/disattivazioni” portato dalla fattura n. [REDACTED]**, illegittimamente addebitato in assenza di giustificazione.

Occorre altresì rilevare che, in assenza di contestazioni/**reclami** da parte dell'attrice sul servizio di connettività erogato da VODAFONE ITALIA S.P.A., l'ulteriore voce di costo di cui alla fattura n. [REDACTED] denominata “*OneNET P.IVA Pro-Connettività*”, cui corrisponde l'importo di € 203,43, oltre IVA, deve ritenersi ex art. 115 c.p.c. corrispondente ai “...**corrispettivi relativi al piano tariffario dell'utenza telefonica attorea nel periodo in cui risultava ancora attiva e funzionante in Vodafone**”. In quanto tale, **tale importo deve ritenersi dovuto**.

Sul riconoscimento delle spese legali della fase stragiudiziale

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale le spese della fase stragiudiziale differiscono da quelle prettamente processuali, assumendo esse natura di danno emergente, soggette pertanto, per essere riconosciute, alla domanda, allegazione e prova: della **loro effettiva utilità** (ossia dell'aver evitato il giudizio, ovvero, assicurato “...*una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità*” - quale ad esempio l'espletamento di una perizia tecnica); della loro **necessarietà e ragionevolezza** (non sono dovute ex art. 1227 c.c. le spese evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza, nonché quelle, seppur necessarie, sostenute in misura esagerata); ed dell'**avvenuto esborso** (Cass. civ, sez. 3 ord. n. 16894/2018, n. 6701/2018, e n. 2644/2018; Cass. civ. SS.UU. n. 16990/2017).

Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale documentata risulta limitata al solo esperimento del tentativo di conciliazione, e non sono stati prodotti giustificati di spesa, pertanto, **la domanda volta al riconoscimento delle spese di assistenza legale nella fase stragiudiziale non può essere accordata**.

In punto quantum debeatur

Per tutto quanto sopra, la giudicante **ritiene provato il diritto dell'attrice ad ottenere il rimborso dell'importo di € 30,00**, oltre IVA, indebitamente addebitatole dalla convenuta, in violazione del disposto di cui all'art. 1. c. 3 D.L. n. 7/2007.

Sulle spese di lite

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (cfr. Cass. n. 3438/2016).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da:

[REDACTED] di B [REDACTED] Marida,

nei confronti di

VODAFONE ITALIA S.P.A.,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- Dichiara la società VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del l.r.p.t., tenuta al pagamento della somma di € 30,00, oltre IVA, a favore della [REDACTED] di B [REDACTED] Marida, in persona del l.r.p.t., a titolo di rimborso degli indebiti addebiti per recesso/disattivazione di cui alla fattura n. [REDACTED] del 07/07/2022;
- Con compensazione delle spese di lite fra le parti.

Così deciso in Ivrea, il 07/12/2023.

Il Giudice di Pace
Dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO